

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PRAMOLLO

(denominazione del comune)

IL SINDACO

Visto l'articolo 61 del testo unico delle leggi recanti norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, concernente il regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

RENDE NOTO

che, a seguito dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale dell'8 e 9 giugno 2024 è stato proclamato eletto sindaco il candidato **COSTANTIN RENZO**

e che sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati:

- per la lista n. **1 - INSIEME A PRAMOLLO**, collegata con il candidato eletto sindaco : **COSTANTIN RENZO**

- 1) BERTALOT IVANO
- 2) BERTALOT SARA
- 3) BOUCHARD VALENTINO
- 4) CANONICO GIORGIO
- 5) DA ROLD FULVIO
- 6) LONG ALESSANDRA
- 7) PLAVAN DARIS
- 8) RIBET DANIELE
- 9) SAPPE' MICHAEL
- 10) SAPPE' RINO

PRAMOLLO , addì 11/06/2024

IL SINDACO
COSTANTIN RENZO



AVVERTENZE PER LA STAMPA DEL MANIFESTO

(*) Qualora il sindaco sia stato eletto al primo turno

(**) Qualora il sindaco sia stato eletto a seguito del turno di ballottaggio

ATTENZIONE - Non devono essere stampate nel manifesto le indicazioni che nel presente modello vengono riportate tra parentesi sotto i fili punteggiati destinati alla denominazione delle liste e ai nomi dei candidati proclamati eletti.

PARTE SECONDA

**PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
NEL CASO DI UNA SOLA LISTA AMMESSA**

Se alla competizione elettorale sono state ammesse due o più liste,
questa parte seconda non deve essere compilata

**§ 9. — ACCERTAMENTO DEI DUE QUORUM
RICHIESTI DALLA LEGGE PER LA VALIDITÀ DELL'ELEZIONE**

(Articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38)

Poiché è stata ammessa e votata una sola lista, avente il contrassegno INSIEME A
PRAMOUO

il presidente dell'ufficio elettorale dell'unica sezione del Comune, prima di procedere alle proclamazioni, accerta, preliminarmente, se si sono verificate le condizioni richieste dalla legge (*), cioè:

- che il numero dei votanti non è stato inferiore al 40% degli elettori, determinati senza tenere conto degli elettori iscritti all'AIRE che NON hanno esercitato il diritto di voto;
- che il numero dei voti validi attribuiti all'unica lista ammessa non è stato inferiore al 50% dei votanti.

A) Anzitutto, verifica che:

- il numero complessivo degli elettori del Comune (cioè degli iscritti nelle liste degli elettori dell'unica sezione del Comune), determinato, ai fini dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 41/2022, sottraendo il numero degli elettori iscritti all'AIRE che NON hanno esercitato il diritto di voto (paragrafo 17 del verbale delle operazioni del

(*) L'art. 4, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, per le elezioni dell'anno 2024 nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dal comma 10 dell'art. 71 del decreto legislativo n. 267/2000, stabilisce che siano eletti tutti i candidati consiglieri compresi nell'unica lista ammessa e il candidato sindaco collegato purché la lista stessa "abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune" e che "per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto".

l'ufficio di sezione, modello n. 21/COM) e aggiungendo il numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a una sentenza della Corte d'appello, ex art. 39, terzo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, o ad una attestazione del sindaco, ex art. 32-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (paragrafo 9 del medesimo verbale modello n. 21/COM) è pari a:

1) numero degli elettori della sezione di cui al paragrafo 17 del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione (modello n. 21/COM) determinato sottraendo il numero degli elettori iscritti all'AIRE che NON hanno esercitato il diritto di voto N. 185.....

più

2) numero degli elettori, di cui al paragrafo 9 del medesimo verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione (modello n. 21/COM), che hanno votato nella sezione in base a una sentenza della Corte d'appello o ad una attestazione del sindaco N. 0.....

=

3) numero complessivo degli elettori della sezione ai fini del calcolo dei quorum di validità dell'elezione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 41/2022,

N. 185..... ;

• il numero degli elettori che hanno votato è pari a

N. 125.....

Conseguentemente, accerta che:

il numero dei votanti è stato INFERIORE al 40% degli elettori. In tal caso, dichiara nulle le elezioni e chiude le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione (paragrafo 17);

O P P U R E

il numero dei votanti NON è stato INFERIORE al 40% degli elettori. In tal caso, procede alle operazioni successive di cui alla lettera B).

B) Dopo di che, sempre tenuto conto che il numero degli elettori che hanno votato è pari a 125....., verifica che il numero dei voti validi attribuiti all'unica lista ammessa è pari a 109.....; conseguentemente, accerta che:

il numero dei voti validi alla lista è stato INFERIORE al 50% dei votanti. In tal caso, dichiara nulle le elezioni e chiude le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione (paragrafo 17);

O P P U R E

il numero dei voti validi alla lista NON è stato INFERIORE al 50% dei votanti. In tal caso, procede alle operazioni di cui ai paragrafi successivi, concernenti la proclamazione degli eletti.

**§ 10. — PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO
DEL CANDIDATO COLLEGATO CON L'UNICA LISTA AMMESSA.
ACCERTAMENTO DI EVENTUALI CONDIZIONI DI INCANDIDABILITÀ**

(Articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Il presidente, alle ore 18.10 del giorno 10 giugno 2024, avendo accertato che il candidato alla carica di sindaco sig./sig.^a COSTANTIN RENZO ha riportato n. 109 voti validi (compresi i voti contestati e assegnati), prima di procedere alla sua proclamazione, verifica, anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso, che nei suoi confronti non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente alle operazioni di ammissione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Pertanto:

se vengono accertate condizioni di incandidabilità, il presidente, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 235/2012, procede alla dichiarazione di mancata proclamazione del candidato alla carica di sindaco sig./sig.^a per le seguenti motivazioni:

Se, invece, NON vengono accertate condizioni di incandidabilità, il presidente proclama eletto alla carica di sindaco il sig./la sig.^a COSTANTIN RENZO, salve le definitive decisioni del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presidente procede, quindi, alle operazioni di cui ai successivi paragrafi.

**§ 11. — DETERMINAZIONE DELLA CIFRA INDIVIDUALE
DI CIASCUN CANDIDATO ALLA CARICA,
DI CONSIGLIERE COMUNALE DELL'UNICA LISTA AMMESSA**

(Articolo 72, secondo e quarto comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
articolo 71, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il presidente somma i voti di preferenza validi (compresi i voti di preferenza contestati e assegnati) che i singoli candidati alla carica di consigliere comunale dell'unica lista hanno riportato e determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita dalla cifra elettorale di lista, aumentata dei voti di preferenza, come risulta dal seguente prospetto:

§ 12. - ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI DI CONSIGLIERE COMUNALE ALL'UNICA LISTA AMMESSA

(Articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38)

Il presidente procede successivamente all'attribuzione dei seggi assegnati al consiglio comunale all'unica lista ammessa.

A tal fine, considerato che il numero dei consiglieri assegnati al consiglio è di N. 10, attribuisce a tale lista tanti seggi di consigliere quanti sono i candidati della lista stessa, cioè N. 10.

§ 13. - DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DELL'UNICA LISTA AMMESSA

(Articolo 71, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il presidente:

- in base alle cifre individuali dei singoli candidati alla carica di consigliere comunale dell'unica lista ammessa,
- considerando che, a parità di cifra individuale tra più candidati alla carica di consigliere comunale, la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista,

stabilisce la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale dell'unica lista ammessa nel seguente prospetto: -

LISTA N. 1 avente il contrassegno: INSIEME A PRAMOLO

• Candidato alla carica di sindaco collegato: COSTANTIN RENZO

<p>NOME E COGNOME dei candidati alla carica di consigliere comunale nell'ordine di graduatoria decrescente secondo la rispettiva cifra individuale</p>	<p>CIFRA INDIVIDUALE di ciascun candidato consigliere</p>
e	
CANONICO Giorgio	125
PIAVAN Dams	121
LONG Alessandro	116
RIBET Daniele	116
BOUCHARD Valentinus	113
DAROLD Fulvio	112
BERTALOT Ireno	111
SAPPÈ Michael	111
BERTALOT Sara	110
SAPPÈ Rino	109